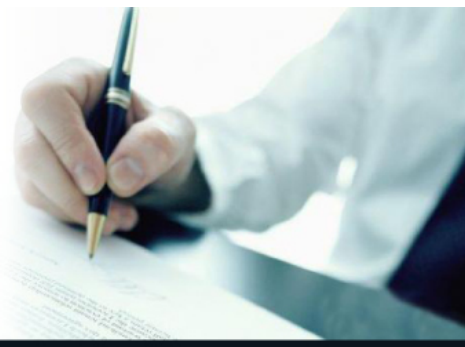




I veicoli aziendali in comodato e la comunicazione alla motorizzazione



Il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti (MIT) ha fornito una serie di chiarimenti in merito alla disposizione, contenuta nel Codice della strada, che prevede l'obbligo in capo ai soggetti utilizzatori "abituali" di veicoli di terzi di comunicare "tempestivamente" alla Motorizzazione la variazione del possesso del mezzo.

La predetta disposizione, in vigore già dal 2012, era rimasta in stand-by a causa della mancata realizzazione delle relative procedure informatiche.

Intervenendo con la recente Circolare, il Ministero, dopo aver individuato la nozione di utilizzatore, ha fissato al 3.11.2014 la decorrenza dell'obbligo in esame, confermando la sanzione pari a € 705 unitamente al ritiro della carta di circolazione.

In particolare l'adempimento in esame interessa i casi di utilizzo di veicoli aziendali da parte di dipendenti e di comodato (per un periodo superiore a 30 giorni).

Con la Legge n. 120/2010 è stata riformata la disciplina del Codice della strada, contenuta nel D. Lgs. n. 285/92. In particolare l'art. 12, comma 1 della citata Legge ha introdotto all'art. 94 del predetto Decreto, il nuovo comma 4-bis che così dispone:

"... gli atti ... da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ... al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3".

La norma in esame prevede, in capo all'utilizzatore, l'obbligo di comunicare alla Motorizzazione, richiedendo l'aggiornamento della carta di circolazione, gli eventi che comportino variazioni:

- dell'intestatario della carta di circolazione;
- della disponibilità del veicolo per periodi superiori a 30 giorni, in favore di soggetti diversi dall'intestatario.

Con riguardo all'operatività di tale adempimento, la disposizione demanda espressamente "ai casi" previsti dal Regolamento attuativo, ossia dall'art. 247-bis, DPR n. 495/92, in vigore dal 7.12.2012.

Tale norma è tuttavia rimasta in "stand-by" fino alla comunicazione da parte del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti (MIT) della conclusione della predisposizione delle procedure informatiche, cui era subordinata l'operatività del citato art. 247-bis.

Con la Circolare 10.7.2014, n. 15513 il MIT ha comunicato l'attuazione dell'obbligo in esame fornendo inoltre una serie di chiarimenti, di seguito illustrati.

SOGGETTI OBBLIGATI

Come accennato, il citato comma 4-bis prevede, in caso di detenzione non abituale (superiore a 30 giorni) di un veicolo di proprietà di terzi, l'obbligo in capo all'"avente causa" di comunicare tale variazione di possesso alla Motorizzazione.

Con riguardo alla nozione di "avente causa", il MIT ha chiarito che va fatto riferimento al:

- comodatario;
- affidatario, in caso di custodia giudiziale;
- locatario / sublocatario, in caso di locazione senza conducente;
- erede;
- utilizzatore, in caso di contratto "rent to buy".

Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o inferiore a 6 t immatricolati in uso proprio, concessi in comodato per un periodo superiore a 30 giorni, i predetti soggetti sono tenuti a "darne comunicazione al competente UMC, richiedendo l'aggiornamento della carta di circolazione".

È comunque possibile, previa delega scritta da parte dell'avente causa, che gli obblighi in esame siano adempiuti dall'intestatario del veicolo utilizzando gli appositi modelli allegati A/1 (persone fisiche) e A/2 (persone giuridiche) alla citata Circolare n. 15513.

Sono legittimati a concedere veicoli in comodato a terzi il proprietario, locatario (per il leasing), usufruttuario e l'acquirente nelle ipotesi di acquisto con patto di riservato dominio.

SOGGETTI ESONERATI

Con riguardo al comodato, la citata Circolare n. 15513 ha ribadito che sono esonerati dall'obbligo:

- i familiari conviventi, ferma restando la possibilità per gli stessi di richiedere l'aggiornamento della carta di circolazione;
- i veicoli in disponibilità di soggetti esercenti l'attività di autotrasporto ovvero i rimorchi con peso superiore a 3,5 t.

UTILIZZO DEL VEICOLO INTESATO AL DE CUIUS

Tra i numerosi casi esaminati, si segnala la fattispecie di utilizzo, per un periodo superiore a 30 giorni, del veicolo intestato ad un soggetto defunto da parte dell'erede nelle more della successione.

In tal caso il soggetto utilizzatore dovrà richiedere un "tagliando di aggiornamento" nel quale, oltre alle informazioni anagrafiche, dovrà essere apposta la dicitura "Intestazione temporanea a nome dell'erede effettuata ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s".

VEICOLI AZIENDALI

Nella Circolare n. 15513 in esame, per "finalità di semplificazione" è stata riservata una disciplina peculiare con riguardo ai veicoli di aziende o enti (pubblici o privati):

- detenuti a titolo di proprietà / usufrutto / leasing / locazione senza conducente ovvero acquistati con patto di

riservato dominio;

- concessi in comodato gratuito a dipendenti per un periodo superiore a 30 giorni.

Dall'espresso riferimento ai "dipendenti" si potrebbe desumere che l'adempimento in esame non interessi i soci / amministratori / collaboratori. Si ritiene comunque che, al fine di ottemperare alla ratio della norma (identificazione del conducente), l'obbligo riguardi anche tali soggetti.

Nelle predette fattispecie la persona fisica "munita del potere di agire in nome e per conto del comodante (Casa costruttrice, Azienda o Ente)", su delega del comodatario redatta utilizzando l'apposito modello allegato B/1 alla citata Circolare n. 15513, presenta istanza volta all'annotazione nell'Archivio Nazionale dei veicoli, allegando copia dei seguenti versamenti:

- € 16, a titolo di imposta di bollo, effettuato tramite c/c/p n. 4028;
- € 9, per i diritti di motorizzazione, effettuato tramite c/c/p n. 9001.

In presenza di più veicoli concessi in comodato è ammessa un'istanza cumulativa.

A fronte dell'istanza è rilasciata un'attestazione di avvenuta annotazione nel predetto Archivio delle informazioni ricevute.

L'attestazione "ai fini della regolarità della circolazione" non deve essere necessariamente tenuta a bordo del veicolo aziendale. La relativa assenza non è quindi sanzionabile.

In caso di variazione delle annotazioni relative al medesimo comodatario (ad esempio, proroga del comodato, cessazione anticipata), va posta in essere la sopra esposta procedura utilizzando l'apposito modello allegato B/2 alla citata Circolare n. 15513.

DECORRENZA DEI NUOVI OBBLIGHI

Come sopra accennato l'operatività della nuova disposizione, a seguito della Circolare MIT 6.12.2012, n. 33691, è stata sospesa per motivi tecnici.

Ora lo stesso Ministero specifica che gli obblighi in esame decorrono per gli atti posti in essere dal 3.11.2014.

Con riguardo agli atti stipulati fino a tale data, in particolare quelli posti in essere dal 7.12.2012 al 2.11.2014, il Ministero precisa che:

- è comunque possibile comunicarli;
- l'eventuale omissione non è sanzionabile.

SANZIONI

La violazione degli obblighi in esame è sanzionata con una multa pari a € 705 e il con ritiro della carta di circolazione ai sensi dell'art. 94, comma 3, D.Lgs. n. 285/92.